

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI ECONOMICI ASSISTENZIALI ALLE PERSONE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DISAGIATE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE, RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE

CAP. I

Art. 1 OGGETTO

Il presente capo disciplina, in conformità alle leggi 267/2000 e 328/2000 e allo statuto comunale, la concessione e l'erogazione di sussidi economici assistenziali alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio.

Art. 2 FINALITA'

In attuazione alle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale e allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce assistenza economica finalizzata:

- alla prevenzione e rimozione di situazioni d'indigenza e di difficoltà a carattere straordinario che possono causare fenomeni di disgregazione sociale e disagio familiare ed individuale;
- alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (minimo vitale).

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni del presente regolamento i cittadini residenti nel Comune di Picinisco e quelli temporaneamente presenti in questo Comune muniti di regolare permesso di soggiorno ovvero abbiano acquisito il domicilio di soccorso e assistenza come regolato dalla legislazione vigente.

I contributi economici saranno erogati alle persone singole o ai nuclei familiari che motivi si trovino in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè privi di reddito ovvero aventi l'indicatore della situazione economica (ISE) che non superi la soglia determinata dalla seguente scala di equivalenza ai sensi dei Decreti Legislativi nn. 109 e 237 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni nella quale il valore della prima riga equivale al cosiddetto minimo vitale

NUMERO COMPONENTI	PARAMETRO	REDDITO €
1	1,00	4.953,36
2	1,57	7.776,77
3	2,04	10.104,85
4	2,46	12.185,26
5	2.85	14.117,07

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente familiare.
Maggiorazione 0,2 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e di figli minori.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente portatore di handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66%.
Gli importi suddetti saranno annualmente aggiornati secondo le variazioni dell'indice ISTAT.

ART 4 FORME DI INTERVENTO

L'assistenza economica a favore degli aventi diritto, in relazione alla gravità del bisogno e agli scopi che con l'intervento si prefiggono si concretizza nei seguenti modi:

- *Contributo d'integrazione*
- *Contributo ordinario*
- *Contributo straordinario*

a) Il *contributo d'integrazione* consiste in un sostegno alle condizioni economiche e sociali di soggetti e delle loro famiglie aventi diritto, ai sensi dell'art 3, mediante l'erogazione di un sussidio una tantum di € 150,00 integrativo del reddito e teso al superamento dello stato momentaneo di indigenza della persona o del nucleo familiare.

b) Il *contributo ordinario* consiste in interventi economici mensili che possono ammontare da un minimo di € 50 ad un massimo di € 250 per un periodo variabile da 1 a sei mesi, salvo rinnovo a conferma delle condizioni di bisogno, tesi ad assicurare la sussistenza personale del richiedente o del nucleo familiare, ovvero al superamento di una particolare situazione di difficoltà dovuta a cause straordinarie imprevedibili ed eccezionali (calamità naturali, morte, carcere ecc.).

c) Il *contributo straordinario* viene accordato per fatti straordinari ed irripetibili che colpiscono la persona o il nucleo familiare, i cui effetti possono essere eliminati o ridotti con il ricorso a spese di notevole entità, esso è erogabile nella misura del 50% della spesa sostenuta o da sostenere sulla base della documentazione e/o del preventivo di spesa, comunque fino a un massimo di € 1000,00.

ART. 5 MODALITA' ATTUATIVE

Per accedere alle prestazioni assistenziali del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 3 devono produrre istanza su apposito modello fornito dal servizio comunale preposto, unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'art. 4 dei Decreti Legislativi n° 109/98 e 130/2000, su modelli tipo di cui al DPCM del 18.05.2001 contenenti tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e della composizione del nucleo familiare.

Il richiedente può, comunque, allegare altra documentazione utile per meglio dimostrare lo stato di bisogno e necessità (certificazione sanitaria, di disoccupazione, documentazione di spese sostenute ecc.).

L'accesso alle prestazioni assistenziali, di cui al presente regolamento, è riservato esclusivamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica (ISE) sia uguale o inferiore a quelli indicati nella tabella dell'art. 3.

ART. 6 ISTRUTTORIA

L'istruttoria, demandata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, consiste nell'accertamento della

sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per accedere alle prestazioni economiche assistenziali.

Per tale procedimento l'Ufficio si potrà avvalere dell'apporto dei vigili urbani e/o dell'assistente sociale, e potrà richiedere al cittadino ogni altra documentazione utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare.

ART. 7 CONTROLLI

Il Comune nella fase istruttoria procederà, ai sensi delle leggi vigenti, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese sulla situazione economica e familiare, avvalendosi delle notizie ed informazioni di altri Enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli uffici del Ministero delle Finanze.

ART. 8 ALBO BENEFICIARI

Il Comune in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412 e successive modifiche ed integrazioni provvede alla tenuta di un albo dei soggetti beneficiari di sussidi economici per ogni esercizio finanziario.

L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno e tenuto a disposizione dei cittadini per la consultazione.

CAP. II (abrogato)

CAP. III

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE, RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE

ART. 9 OBIETTIVI ED INTERVENTI

Il Comune con riferimento alle proprie attribuzioni, svolge attività di promozione educativa e culturale, attinenti precipuamente alla comunità locale o direttamente o contribuendo al sostegno di gruppi, associazioni, comitati.

Per favorire la promozione culturale civile, sociale, umana, mantenere e trasmettere alle nuove generazioni i valori tradizionali della comunità locale, eroga contributi alle associazioni, ai gruppi di volontariato, ai comitati che presentano programmi e progetti finalizzati:

- Alla valorizzazione e/o rappresentazione delle tradizioni popolari e delle loro manifestazioni;
- Alla rappresentazione di attività musicali, di prosa, cinematografiche, teatrali;
- Allo studio e ricerca di aspetti aventi rilevanza storica, filosofica, letteraria, culturale, scientifica.

ART.10
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Il Comune, al fine di favorire l'estensione del numero dei cittadini che si dedicano alla pratica fisico-ricreativa e sportiva, finanzia le attività ed iniziative che abbiano come finalità la promozione della pratica sportiva.

ART.11
RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE

Il Comune, in occasione di ricorrenze civili e religiose, può erogare contributi alle associazioni gruppi o comitati, enti religiosi, che presentino progetti finalizzati alla celebrazione degli avvenimenti o personaggi aventi rilevanza civile o religiosa, ciò al fine di perpetuare nelle generazioni presenti la memoria di persone o fatti.

ART. 12
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi corrisposti ai sensi e per le finalità di cui agli artt.9-10-11, vengono erogati al legale rappresentante dell'ente, o gruppo, o al promotore del comitato, su istanza documentata. All'istanza deve essere allegato il programma da svolgere ed il preventivo di spesa. Il contributo da erogare non potrà superare il limite massimo dell'80% della spesa da sostenere.

CAP. IV
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

ART. 13
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, rivolte ad ottenere i vantaggi economici di cui al presente regolamento, il responsabile del servizio:

1. Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento di concessione del contributo o sussidio.
2. Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e chiedere l'esibizione di documenti.
3. Cura le comunicazioni pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e regolamenti.

Il responsabile del servizio, esaminata l'istruttoria, trasmette gli atti alla giunta comunale per l'emanazione dell'atto d'indirizzo.

I contributi, sussidi, ausili finanziari di cui al presente regolamento, verranno concessi all'amministrazione comunale nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio.

Il provvedimento finale va notificato entro 10 giorni al soggetto o ai soggetti nei cui confronti produce effetti diretti, indicando agli stessi i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere avverso l'atto.

ART. 14
RIMEDI GIURIDICI

Avverso il provvedimento definitivo è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del Lazio, da proporre dall'interessato entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.